



Consiglio Regionale
della Puglia

4.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio 78/A VI Legislatura

PROPOSTA DI LEGGE

"RIORDINO DELLE COMUNITA' MONTANE"

di iniziativa dei consiglieri

Gaetano CARROZZO

Sabino COLANGELO

Pietro TATEO



RELAZIONE

Signori Consiglieri,

è di stringente attualità la riflessione sulla forma di Stato ed è largamente accolto il principio della ridefinizione dei poteri entro le articolazioni della Repubblica. Si pone pertanto come ineludibile l'esigenza di una riforma basata sulla accentuazione del pluralismo istituzionale e sul principio del decentramento.

La stessa Unione Europea fonda ormai la propria azione e la propria struttura sul principio della *'sussidiarietà'*, con una accentuazione del ruolo delle comunità locali.

La legge n. 142 dell'8 giugno 1990, avviando un nuovo assetto per le autonomie locali, ha introdotto anche importanti novità ai fini del riequilibrio e dell'armonico sviluppo delle zone interne e montane, con una assimilazione delle Comunità Montane agli enti locali territoriali.

Si deve però registrare in Puglia una sostanziale inattuazione di diversi principi generali posti dalla legge n. 142/90, quali l'esercizio delle funzioni



amministrative regionali attraverso gli enti locali, la disciplina normativa per la predisposizione a livello provinciale del piano territoriale di coordinamento, l'organizzazione delle aree metropolitane, nonché la riorganizzazione delle comunità montane.

Questi deludenti risultati non sono certamente frutto di occasionali congiunture, ma la conseguenza di processi anzitutto culturali che hanno caratterizzato il quadro normativo della Puglia.

Si è infatti sedimentato in Puglia in questi decenni un modello di governo fortemente accentrato, in palese difformità rispetto al principio posto dall'art. 118 - 3° comma - della Costituzione, secondo il quale *"la Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole agli enti locali"*.

La Regione Puglia ha sin qui sussunto e consolidato, a spese degli enti locali, il tanto vituperato centralismo dello Stato, forgiando in modo rigidamente accentrato la sua struttura di governo, con risultati ritenuti concordemente ben al di sotto della soglia minima delle attese.

Nè è un caso che questa nostra Regione, fortemente accentratrice, sia stata anche ai margini del processo autonomistico avviato da altre Regioni: la ben nota vicenda della richiesta in anni recenti di referendum abrogativi di alcuni Ministeri da parte delle Regioni ha visto la Regione Puglia spettatrice passiva, marginalizzata ed addirittura contrapposta rispetto alle più avanzate Regioni del centro-nord e della stessa, più piccola, Regione Basilicata.



Evidentemente la tradizione centralistica ha costituito (e costituisce tuttora) un fardello ineliminabile e un peso troppo ingombrante.

Lo stesso isolamento (che, lungi dall'essere '*splendido*', si appalesa come colpevole e negligente) della Regione Puglia nel panorama nazionale, dovuto alla perdurante carenza di una normativa sulla organizzazione della sua ormai complessa struttura è una evidente cartina di tornasole della casualità (dis)organizzativa e dell'affastellamento estemporaneo realizzato per aggregazioni episodiche e successive.

Ma la vicenda della assenza di normativa sulla organizzazione degli uffici pone a questo punto un interrogativo: se non si appalesi come prioritaria la preliminare definizione della redistribuzione di competenze e funzioni entro l'intero comparto autonomistico pugliese.

Una Regione che voglia credibilmente essere protagonista della imminente stagione di riforme, che vede al primo punto della agenda politica nazionale la realizzazione di un federalismo solidale, non può continuare ad essere essa stessa portatrice del germe di un neo-centralismo regionale sprezzante verso le comunità locali.

Sostanziale inattuazione di principi costituzionali e dei principi-cardine della legge che ha riformato le autonomie locali, si diceva poc'anzi. Ebbene nell'elenco delle norme inattuate spiccano evidenti, come si è già accennato, quelle relative alla riorganizzazione delle Comunità Montane pugliesi,



tuttora tipizzate secondo un modello superato e non più operante nelle altre parti d'Italia.

A sei anni dal varo della legge n. 142/90 gli artt. 28 e 29 risultano in Puglia mere enunciazioni, prive di tangibile effettività.

La presente proposta di legge intende quindi porre anzitutto rimedio ad una lacuna normativa non ulteriormente procrastinabile, ridefinendo compiti, natura, funzioni ed aree di intervento delle comunità montane pugliesi.

I principi posti a base di questa proposta sono desunti dal capo IX della legge n. 142/90. Le Comunità Montane vengono tipizzate come enti locali tra Comuni montani e parzialmente montani della stessa provincia. Nel rispetto dell'art. 28, 2° comma, della legge n. 142/90 si prevede che non ne facciano parte i *"Comuni con popolazione complessiva superiore a 40.000 abitanti. Detta esclusione non priva i rispettivi territori montani dei benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dalle Comunità Europee o dalle leggi statali e regionali"*.

Si è ben consci che questa proposta rappresenta solo di un primo, eppur tardivo, atto riparatore nei confronti delle comunità locali pugliesi, le quali non intendono tollerare oltre una situazione che ha sinora prodotto inefficienze, sprechi ed opportunità perdute per lo sviluppo della nostra regione.

Occorre da subito impegnarsi per avviare, e definire in tempi ragionevolmente brevi, un nuovo modello di governo, basato sul



policentrismo istituzionale e sulla valorizzazione delle comunità locali, le più attente, vicine ed in sintonia con i cittadini-contribuenti.

Il processo di decentramento che si intende avviare a livello nazionale non può fermarsi a livello regionale, ma deve investire, a cascata, tutto il sistema di governo, dal centro fino alla più lontana periferia.

L'unità ed indivisibilità della Repubblica si garantisce unicamente riconoscendo e promuovendo, giorno per giorno, nella quotidiana azione di governo, le autonomie locali: e la Puglia non far eccezione a questa basilare principio.

Gaetano

CARROZZO

Sabino

COLANGELO

Pietro

TATEO

Bari, 28 maggio 1996



Consiglio Regionale
della Puglia

7.

PROPOSTA DI LEGGE

"RIORDINO DELLE COMUNITA' MONTANE"

di iniziativa dei consiglieri

Gaetano CARROZZO

Sabino COLANGELO

Pietro TATEO



PROPOSTA DI LEGGE

"RIORDINO DELLE COMUNITA' MONTANE"

di iniziativa dei Consiglieri

Gaetano CARROZZO
Sabino COLANGELO
Pietro TATEO

TITOLO I

ORDINAMENTO E AMBITI TERRITORIALI

**Art.1
(Finalità)**

1. La presente legge, in attuazione delle disposizioni contenute nella legge 8 giugno 1990, n.142 "Ordinamento delle autonomie locali" e nella legge 31 gennaio 1994, n.97 "Nuove disposizioni per le zone montane", disciplina l'ordinamento, i compiti e il funzionamento delle Comunità montane e ridefinisce in zone omogenee i territori montani della Regione.

2. La Regione, ai sensi dell'art.44 della Costituzione, tutela la specificità dei territori montani e promuove gli interventi per garantirne lo sviluppo economico, sociale e culturale.



Art. 2

(Natura delle comunità montane)

1. Le Comunità montane sono enti locali costituiti con legge regionale, ai sensi dell'art.28 della legge 8 giugno 1990, n.142, tra Comuni montani e parzialmente montani della stessa provincia, allo scopo di promuovere la valorizzazione delle zone montane, l'esercizio associato delle funzioni comunali, nonché la fusione di tutti o parte dei Comuni associati.
2. Le Comunità montane operano in ciascuna delle zone omogenee di cui all'art. 3 della presente legge.
3. Non possono far parte delle Comunità montane i Comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti.
4. Detta esclusione non priva i rispettivi territori montani dei benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla Comunità economica europea o da leggi statali e regionali.
5. Le indennità di carica per gli amministratori delle Comunità montane sono stabilite ai sensi dell'art.31 della legge 25 marzo 1993, n.81.
6. La eventuale spesa graverà sul bilancio delle Comunità stesse e troverà copertura coi finanziamenti previsti dall'art. 25 della presente legge.

Art.3

(Costituzione delle zone omogenee)

1. I territori montani della Regione sono quelli classificati tali ai sensi della legislazione vigente prima della data di entrata in vigore della legge 8 giugno 1990, n. 142 ed espressamente identificati con la legge regionale 5 settembre 1972, n.9 e successive modificazioni e integrazioni.



2. I territori di cui al precedente comma 1, nel rispetto delle indicazioni e con le limitazioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art.29 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono ripartiti, in base ai criteri di unità territoriale, economica e sociale, nelle sottoelencate zone omogenee:

- 1 - Zona omogenea del Gargano, comprendente i Comuni di Cagnano Varano, Carpino, Ischitella, Mattinata, Monte S. Angelo, Peschici, Rignano Garganico, S. Giovanni Rotondo, S. Marco in Lamis, Sannicandro Garganico, Vico del Gargano, Vieste.
- 2 - Zona omogenea del Sub Appennino Dauno Settentrionale, comprendente i Comuni di Alberona, Biccari, Carlantino, Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia, Castelnuovo della Daunia, Celenza Valfortore, Motta Montecorvino, Pietra Montecorvino, Roseto Valfortore, S. Marco la Catola, Volturara Appula, Volturino.
- 3 - Zona omogenea del Sub Appennino Dauno Meridionale, comprendente i Comuni di Accadia, Anzano di Puglia, Bovino, Candela, Castelluccio Valmaggiore, Celle S. Vito, Deliceto, Faeto, Monteleone di Puglia, Orsara di Puglia, Panni, Rocchetta S. Antonio, S. Agata di Puglia, Troia.
- 4 - Zona omogenea della Murgia Barese, comprendente i Comuni di Acquaviva delle Fonti, Cassano delle Murge, Gioia del Colle, Gravina di Puglia, Grumo Appula, Noci, Santeramo in Colle, Minervino Murge, Poggiorsini, Ruvo di Puglia, Spinazzola, Toritto.
- 5 - Zona omogenea della Murgia Tarantina, comprendente i Comuni di Crispiano, Massafra, Mottola, Laterza, Palagianello, Castellaneta, Ginosa.

3. In applicazione dell'art.28 - comma 3 - della legge 8 giugno 1990, n. 142, in considerazione della omogeneità con i territori montani confinanti, con i quali costituisce parte integrante del sistema geografico e socio-economico, il Comune di Rodi Garganico è incluso nella zona omogenea 1 del Gargano.

4. Tra i Comuni il cui territorio ricade in ciascuna zona omogenea sono rispettivamente costituite le seguenti Comunità montane:

- Comunità montana del Gargano;
- Comunità montana del Sub Appennino Dauno Settentrionale;



- Comunità montana del Sub Appennino Dauno Meridionale;
- Comunità montana della Murgia Barese;
- Comunità montana della Murgia Tarantina.

Art.4

(Modificazione delle zone omogenee delle Comunità montane)

1. La variazione delle zone omogenee di cui al precedente art.3 è disposta con legge regionale, previa consultazione degli enti e organismi interessati.
2. Le leggi regionali che nell'ambito dei territori montani istituiscono nuovi Comuni o modificano le circoscrizioni dei Comuni esistenti, ai sensi dell'art.11 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dispongono le conseguenti modifiche delle zone omogenee delle relative Comunità montane.

Art.5

(Funzioni)

1. Le Comunità montane esercitano funzioni a esse attribuite dalle leggi dello Stato e della Regione e funzioni delegate dai Comuni, dalle Province e dalla Regione.
2. La Regione di norma attribuisce o delega alle Comunità montane funzioni nei settori dell'agricoltura, della forestazione e della difesa del suolo.
3. La Regione può delegare ulteriori funzioni a Comunità montane di un ambito provinciale, in considerazione di particolari opportunità derivanti da specifiche condizioni e



realità delle zone montane e dei rapporti istituzionali nell'ambito provinciale stesso.

4. Possono altresì essere delegate alle Comunità montane funzioni esercitate per delega dalle Province. A tal fine, su proposta della Provincia interessata, formulata con il consenso delle Comunità montane, provvede la Giunta regionale

5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge la Regione definisce, con proprio atto, il quadro unitario delle funzioni da essa attribuite o delegate alle Comunità montane, anche in attuazione delle norme di cui all'art.3 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

6. E' di competenza delle Comunità montane l'attuazione degli interventi speciali per la montagna nei settori territoriale, economico, sociale e culturale di cui all'art.1 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, finalizzati a ovviare agli svantaggi naturali e permanenti insiti nei territori montani, in modo da assicurare permanenza e pari opportunità alle popolazioni residenti dal punto di vista ambientale, civile, economico e sociale, nonché l'attuazione degli interventi speciali demandati alla Comunità economica europea.

Art.6

(Riordino organismi associativi)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Regione, sulla base delle funzioni delegate, provvede al riordino degli organismi associativi, con riferimento anche all'attuazione della normativa di cui alla legge 18 maggio 1989, n.183 "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo".



Art.7

(Esercizio associato di funzioni e gestione associata di servizi)

1. Ove due o più Comuni appartenenti a una stessa zona omogenea intendano esercitare in forma associata funzioni a essi spettanti o delegate, l'esercizio di queste spetta alla Comunità montana corrispondente. L'Assemblea della Comunità, su richiesta degli enti interessati, può comunque accertare la convenienza che vi provvedano gli enti stessi ai sensi degli articoli 24, 25, 26 e 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Per la gestione associata di servizi la Comunità montana può avvalersi delle forme previste dagli articoli 22 e seguenti della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché stipulare convenzioni con gli altri enti locali ai sensi dell'art.24 della medesima legge.

3. Trovano applicazione le disposizioni di cui all'art.11 della legge 31 gennaio 1994, n.97.

Art.8

(Autonomia statutaria)

1. Le Comunità montane hanno autonomia statutaria in armonia con le leggi statali e regionali.

2. Lo Statuto, nell'ambito dei principi fissati dalle leggi statali e regionali, stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione dell'ente e, in particolare, deve prevedere:

- a) il Comune sede della Comunità montana;
- b) le attribuzioni degli organi, l'ordinamento degli uffici e la gestione dei servizi;
- c) i principi della partecipazione popolare ai procedimenti amministrativi e dell'accesso all'informazione.

3. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio della Comunità montana, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della



presente legge, con il voto favorevole dei due terzi dei componenti del Consiglio stesso. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta nella successiva seduta e lo Statuto è approvato se ottiene la maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Tali disposizioni si applicano alle modifiche statutarie.

4. Lo Statuto della Comunità montana, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia e affisso all'albo della Comunità montana per trenta giorni consecutivi.

5. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art.9
(Regolamenti)

1. La Comunità montana disciplina la propria organizzazione e attività con appositi regolamenti.

2. Entro sei mesi dalla data di approvazione dello Statuto, il Consiglio delibera il regolamento di contabilità, il regolamento per la disciplina dei contratti, nonché i regolamenti per l'organizzazione e il funzionamento degli organi e degli uffici, degli organismi di partecipazione e per l'esercizio delle funzioni.

3. Qualora il Consiglio non ottemperi alla previsione di cui al comma 3 del precedente art.8 e a quella del comma 2 del presente articolo, si provvederà ai sensi della normativa regionale concernente il controllo sostitutivo.



TITOLO II
ORGANI DELLE COMUNITA' MONTANE

Art.10
(Organi)

1. Sono organi delle Comunità montane:
 - a) il Consiglio;
 - b) la Giunta esecutiva;
 - c) il Presidente.

Art.11
(Il Consiglio)

1. Il Consiglio della Comunità montana è composto dai rappresentanti dei Comuni che ne fanno parte e la sua composizione è stabilita dallo Statuto secondo uno dei seguenti modelli:
 - a) elezione di un uguale numero di rappresentanti di ciascun Consiglio comunale con scheda con voto limitato, al fine di consentire la necessaria partecipazione diretta della minoranza;
 - b) elezione con criteri di proporzionalità dei rappresentanti dei Consigli comunali.
2. I rappresentanti sono scelti dal Consiglio comunale e, qualora non ne facciano parte, devono essere iscritti nelle liste elettorali del Comune rappresentato e possedere i requisiti di compatibilità ed eleggibilità a Consigliere comunale.
3. La nomina dei rappresentanti deve essere effettuata entro quarantacinque giorni dalla data di elezione della Giunta comunale.



4. Lo Statuto stabilisce la composizione del Consiglio conformandosi ai principi di buon andamento e funzionalità e di contenimento del numero dei suoi componenti, che deve tendere a essere analogo al numero dei Consiglieri assegnato a un Comune che ha la stessa popolazione della Comunità montana. Lo Statuto, inoltre, nell'ipotesi di cui alla lettera b) del precedente comma 1, deve assicurare la rappresentatività di ciascun Consiglio comunale.

5. Lo Statuto disciplina altresì, nell'ambito della legge, il funzionamento del Consiglio, con particolare riguardo alle modalità di convocazione, al numero legale, al procedimento di discussione e di deliberazione. Stabilisce le modalità di sostituzione degli eletti che non accettino la nomina e dei membri del Consiglio che, per qualsiasi causa, cessino dalla carica.

6. Lo Statuto stabilisce inoltre se il Consiglio debba articolarsi in Commissioni e Gruppi politici, determinandone il numero, la composizione, i modi della loro costituzione e le funzioni.

Art. 12
(Durata in carica)

1. Il Consiglio ha la stessa durata dei Consigli comunali e, comunque, dura in carica sino all'insediamento del nuovo.

2. Ogni Comune che rinnovi il proprio Consiglio dovrà procedere alla nomina dei rappresentanti in seno al Consiglio della Comunità montana secondo le procedure previste dalla presente legge.

3. I rappresentanti dei Comuni i cui Consigli siano stati rinnovati restano in carica sino all'elezione dei successori da parte dei nuovi Consigli.

4. In caso di decadenza o di cessazione per qualsiasi causa di



un componente del Consiglio, il Consiglio comunale interessato provvede alla relativa sostituzione nella seduta immediatamente successiva alla comunicazione della vacanza.

Art. 13
(Competenza del Consiglio)

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo della Comunità.
2. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
 - a) lo Statuto dell'Ente, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi,
 - b) la pianificazione socio-economica e finanziaria a carattere generale e/o settoriale;
 - c) le relazioni previsionali e programmatiche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi;
 - d) lo stato giuridico del personale, la pianta organica e le relative variazioni;
 - e) la costituzione e la modificazione di forme associative;
 - f) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di partecipazione;
 - g) gli atti di indirizzo in materia di: costituzione di istituzioni e di aziende speciali; assunzione e concessione di pubblici servizi; partecipazione della Comunità montana a società di capitali; affidamento di attività o di servizi mediante convenzioni; contrazione di mutui; acquisti e alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni di opera che non siano previste espressamente da atti fondamentali del Consiglio o che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del segretario e di altri funzionari;
 - h) la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;
 - i) le spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere



continuativo;

- 1) la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso enti, aziende e istituzioni operanti nell'ambito della Comunità montana ovvero da essa dipendenti o controllati, nel caso in cui la competenza del Consiglio sia prevista dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti o da atti generali del Consiglio, ovvero vi sia l'obbligo, stabilito dai medesimi atti, di assicurare la rappresentanza della minoranza. Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dalla elezione della Giunta o entro i termini di scadenza del precedente incarico. In caso di mancata deliberazione si provvede ai sensi del comma 5 del successivo art.17.

3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via di urgenza da altri organi della Comunità montana, salvo quelli attinenti alle variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi a pena di decadenza.

Art.14

(Funzione di revisione economico-finanziaria)

1. Le funzioni di revisione economico-finanziaria sono esercitate dal Collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente, scelti tra gli iscritti all'Albo dei Dottori commercialisti o dei Ragionieri, nominato a maggioranza dei componenti del Consiglio.

2. Il Collegio dei revisori dura in carica tre anni, non è revocabile, salvo inadempienza, e può essere confermato una sola volta.

3. Il Collegio dei revisori, nei modi e con le facoltà e i doveri stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze di gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare



del conto consuntivo; in tale relazione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

Art.15
(La Giunta esecutiva)

1. La Giunta esecutiva è composta dal Presidente, che la presiede, e da un numero di Assessori stabilito dallo Statuto, non superiore a otto.
2. Il Presidente e la Giunta esecutiva sono eletti dal Consiglio nel proprio seno. Possono essere eletti quali Assessori anche cittadini esterni al Consiglio, purchè siano iscritti nelle liste elettorali di un Comune facente parte della Comunità montana e siano in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità a Consigliere comunale.
3. Le deliberazioni di elezione del Presidente e della Giunta esecutiva diventano esecutive entro tre giorni dall'invio all'organo regionale di controllo ove non intervenga l'annullamento per vizio di legittimità.
4. Le dimissioni del Presidente o di oltre la metà dei componenti la Giunta esecutiva comportano la decadenza dell'intera Giunta esecutiva.
5. Per la revoca e la sostituzione del Presidente, della Giunta esecutiva e dei suoi componenti, si applica quanto previsto dall'art.37 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
6. Il Presidente e la Giunta esecutiva durano in carica sino a quando non sia divenuta esecutiva l'elezione dei successori.



Art.16
(Competenze della Giunta esecutiva)

1. La Giunta esecutiva compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla presente legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dallo Statuto, del Presidente, del segretario o dei funzionari.
2. La Giunta esecutiva svolge azione propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio, ne attua gli indirizzi generali e riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività.

Art.17
(Il Presidente)

1. Il Presidente rappresenta la Comunità montana.
2. Il Presidente convoca e presiede la Giunta esecutiva e, salvo diversa disposizione statutaria, il Consiglio. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti.
3. Il Presidente esercita le funzioni ed emana gli atti che gli sono attribuiti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
4. Il Presidente delega un componente della Giunta esecutiva a svolgere funzioni vicarie in caso di necessità.
5. Nel caso in cui il Consiglio non effettui le nomine di sua competenza nei termini e nei modi di cui alla lettera l) del comma 2 del precedente art.13, vi provvede il Presidente nel termine massimo di quindici giorni, nell'ambito di un rapporto di leale collaborazione con il Consiglio, che deve essere all'uopo consultato e informato dei provvedimenti assunti nella prima seduta utile.



TITOLO III
UFFICI E PERSONALE

Art.18
(Uffici)

1. Ciascuna Comunità montana ha una propria pianta organica secondo la vigente legislazione.
2. Al personale delle Comunità montane si applicano le norme relative allo stato giuridico e al trattamento economico dei dipendenti dei Comuni.
3. All'ordinamento degli uffici della Comunità montana si applicano le norme previste dall'art.51 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
4. Agli oneri relativi al personale impiegato per lo svolgimento di funzioni delegate provvedono, per quanto di loro competenza, gli enti delegati.

Art.19
(Segretario)

1. La Comunità montana ha un Segretario generale, dipendente inserito nel ruolo organico.
2. Il Segretario della Comunità montana deve possedere i requisiti per l'iscrizione all'albo prescritto per i Segretari comunali e provinciali.



3. Il Segretario, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Presidente, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e degli uffici, coordinandone l'attività; cura l'attuazione dei provvedimenti, è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni, provvede ai relativi atti esecutivi e partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio.

4. Lo Statuto e il regolamento possono prevedere un vice segretario per lo svolgimento delle funzioni vicarie del segretario nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

5. Si applica alle Comunità montane la normativa di cui all'art.53 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

TITOLO IV

PROGRAMMAZIONE SOCIO-ECONOMICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Art.20

(Piano pluriennale di sviluppo socio-economico)

1. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico, da adottarsi entro diciotto mesi dalla data di insediamento del Consiglio, ha come finalità principale il consolidamento e lo sviluppo delle attività economiche e il miglioramento dei servizi e rappresenta, per ambito territoriale di competenza, lo strumento di attuazione delle linee e degli obiettivi della pianificazione territoriale di coordinamento.

2. Il piano individua gli obiettivi e le priorità di intervento per il riequilibrio e lo sviluppo del territorio, definisce i fabbisogni sociali e i relativi interventi, indica le iniziative ritenute opportune per lo sviluppo dei settori produttivi, individua le priorità di realizzazione degli interventi di salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente ai



sensi dell'art.7 della legge 31 gennaio 1994, n. 97.

3. Il piano pluriennale promuove il coordinamento degli interventi e della relativa spesa degli enti locali e degli enti che concorrono all'attuazione del piano medesimo.

4. Gli enti e le amministrazioni pubbliche ricadenti nell'ambito territoriale della Comunità montana, nell'esercizio delle rispettive competenze, concorrono, con proposte e iniziative nelle forme previste dallo Statuto comunitario, alla formazione degli strumenti di programmazione della Comunità montana e adeguano i loro piani e programmi al piano della Comunità montana.

5. Il piano pluriennale di sviluppo della Comunità montana viene pubblicato per trenta giorni in ogni Comune e ne viene data pubblica informazione per consentire eventuali osservazioni, che devono essere presentate entro trenta giorni dall'avvenuta pubblicazione.

6. Il Consiglio, esaminate le osservazioni e apportate eventuali modifiche al piano, lo trasmette, per l'esame e l'approvazione, alla Provincia.

7. La Provincia approva il piano pluriennale della Comunità montana entro novanta giorni dalla data di ricevimento, previa verifica della compatibilità con gli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e territoriale della Regione. Trascorso tale termine, il piano si intende approvato.

8. Ai fini del coordinamento, la Provincia, nella formazione dei propri programmi, recepisce i piani di sviluppo delle Comunità montane come parte integrante e con riferimento alle previsioni e agli obiettivi del programma regionale e, nell'ambito delle proprie disponibilità, concorre alla realizzazione dei piani e programmi della Comunità montana.



Art.21

(Programmi pluriennali di opere e interventi)

1. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico si attua attraverso programmi pluriennali di opere e interventi, aggiornati annualmente con programmi operativi di esecuzione e articolati in progetti che dovranno prevedere:

- a) la globalità di risorse disponibili nonchè le forme di finanziamento che si ritiene di poter utilizzare;
- b) gli obiettivi e i risultati che si intendono raggiungere;
- c) i soggetti attuatori degli interventi nel rispetto dei compiti istituzionali degli enti locali;
- d) i criteri di localizzazione territoriale;
- e) i modi e i tempi di attuazione.

2. I programmi pluriennali di opere e interventi e i loro aggiornamenti annuali, adottati dalla Comunità montana, sono trasmessi alla Provincia che, verificatane la congruità con il piano di sviluppo, li trasmette alla Regione per il loro finanziamento, ai sensi e per gli effetti del comma 6 dell'art.29 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. Tale verifica di congruità viene considerata positivamente effettuata decorsi quarantacinque giorni dalla data in cui i documenti relativi risultano pervenuti alla Provincia.

Art.22

(Accordi di programma)

1. Per la definizione e l'attuazione di opere e di interventi previsti dai piani e programmi della Comunità montana che richiedono, per la loro complessità, l'azione integrata e coordinata di altri soggetti pubblici, il Presidente della Comunità montana è autorizzato a promuovere accordi di programma nei limiti e con la disciplina prevista dall'art.27 della legge 8



giugno 1990, n. 142.

Art.23

(Partecipazione al piano territoriale di coordinamento)

1. La Comunità montana concorre e partecipa, ai sensi del comma 4 dell'art.29 della legge 8 giugno 1990, n. 142, all'elaborazione del piano territoriale di coordinamento della Provincia, formulando le indicazioni urbanistiche per il proprio territorio.
2. La proposta di piano determina gli indirizzi generali di assetto del territorio della Comunità montana e, in via principale, indica:
 - a) la localizzazione degli interventi di rilevanza comunitaria previsti dal piano pluriennale di sviluppo;
 - b) la localizzazione delle attrezzature pubbliche e collettive e degli impianti tecnologici di interesse comunitario;
 - c) i criteri e i vincoli per la tutela del patrimonio storico, artistico, naturale, agricolo, forestale, ambientale e per le autorizzazioni delle trasformazioni d'uso che ne modifichino le strutture e l'assetto;
 - d) le destinazioni del territorio in relazione alle vocazioni prevalenti delle sue parti;
 - e) le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrologica, e idraulica forestale per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque.
3. La Provincia approva il piano di coordinamento territoriale provinciale, tenendo conto della proposta di piano della Comunità montana. La Provincia comunica eventuali modifiche che intende introdurre alla Comunità montana e la stessa, entro il termine perentorio di quaranta giorni, formula motivato parere in ordine alle modifiche stesse.



Art.24

(Conferenza regionale dei Presidenti delle Comunità montane)

1. E' istituita la Conferenza dei Presidenti delle Comunità montane, quale organo consultivo della Giunta e del Consiglio regionale.
2. Fanno parte della Conferenza i Presidenti delle Comunità montane, la Giunta esecutiva della delegazione regionale dell'UNCEM, nonché i Presidenti delle Province nei cui territori hanno sede le Comunità montane.
3. La Conferenza è convocata almeno due volte l'anno dal Presidente della Giunta regionale, o dall'Assessore competente, se delegato, d'intesa con la competente Commissione consiliare.
4. Analoghe conferenze possono essere istituite a livello provinciale.

TITOLO V

FINANZA E CONTABILITA'

Art.25

(Fonti di finanziamento)

1. Le fonti di finanziamento delle Comunità montane sono:
 - a) i fondi di cui all'art.1 della legge 23 marzo 1981, n.93 e successive modificazioni e integrazioni;
 - b) i fondi di cui all'art.2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97;
 - c) i fondi previsti dalle altre leggi statali;
 - d) i fondi previsti dalle leggi regionali;
 - e) i finanziamenti provenienti da Comuni, Province e Regione per l'esercizio di funzioni delegate;
 - f) lasciti e donazioni.



2. La Regione concorre al finanziamento delle Comunità montane per il perseguimento delle finalità di cui agli artt.1 e 2 della legge 3 dicembre 1971, n.1102, all'art.1 della legge 23 marzo 1981, n. 93 e agli artt.28 e 29 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e delle finalità di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97.

3. Il finanziamento di cui al precedente comma è determinato con la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale e costituisce, con i fondi di cui all'art.1 della legge 23 marzo 1981, n.93, all'art.2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 e gli altri stanziamenti statali e regionali per la finalità di sviluppo dei territori montani, il Fondo regionale per la montagna.

Art. 26
(Riparto dei fondi)

1. Il Fondo regionale per la montagna è ripartito tra le Comunità montane secondo i seguenti criteri:

- a) 20% in parti uguali fra tutte le Comunità montane;
- b) 20% in proporzione diretta alla popolazione residente;
- c) 60% in proporzione diretta alla superficie territoriale montana.

Art.27
(Gestione finanziaria e contabile)

1. Alla gestione finanziaria e contabile della Comunità montana si applicano le norme previste dagli artt.55, 56 e 57



della legge 8 giugno 1990, n. 142.

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 28 (Controlli)

1. Il controllo preventivo di legittimità sugli atti della Comunità montana si esercita in conformità con le disposizioni di cui al capo X della legge 8 giugno 1990, n. 142, ai sensi dell'art. 49 della stessa legge e della normativa regionale in materia.
2. Il controllo sugli organi viene esercitato secondo quanto disposto dagli artt. 39 e 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 29 (Definizione rapporti - Nomina Commissari)

1. Il Presidente della Giunta regionale procede con decreto alla nomina di Commissari, nelle persone dei Presidenti pro-tempore delle Comunità montane interessate, per regolare i rapporti finanziari e amministrativi esistenti e per trasferire il patrimonio e il personale in conseguenza del riordino delle Comunità montane operato con la presente legge.
2. I Commissari di cui al precedente comma 1, entro



centottanta giorni dalla nomina, provvedono all'insediamento dei Consigli delle Comunità montane previsti dalla presente legge e al trasferimento di tutti gli atti e rapporti della corrispondente Comunità riordinata.

3. Nelle more della nomina dei Commissari, l'attività amministrativa, istituzionale e operativa delle Comunità montane continua a essere curata dagli organi degli enti montani individuati dalla legge regionale 5 settembre 1972, n.9 e successive modificazioni.

Art.30
(Abrogazione di norme)

1. Sono abrogati:

- a) la legge regionale 5 settembre 1972, n. 9 "Costituzione delle Comunità montane";
- b) il regolamento regionale 18 luglio 1974, n.2 "Esecuzione della legge regionale 5 settembre 1972, n.9";
- c) la legge regionale 14 aprile 1975, n.34 "Modifica della legge regionale 5 settembre 1972, n.9";
- d) la legge regionale 25 novembre 1976, n.25 "Modifica della legge regionale 14 aprile 1975, n.34";
- e) l'art.11 della legge regionale 3 marzo 1978, n.15 "Attuazione delle direttive CEE per la riforma dell'agricoltura e l'istituzione di un regime di interventi a favore dell'agricoltura di montagna e talune zone svantaggiate" e successive disposizioni ad esso correlate (artt. 3, 8 e 9 legge regionale 29 giugno 1979, n.38 - art.7 legge regionale 9 giugno 1980, n.66 - art.14 legge regionale 1 febbraio 1982, n.7);
- f) gli artt.20, 21 e 22 della medesima legge regionale 3 marzo 1978, n.15, così come modificati e/o sostituiti dalle leggi regionali 3 marzo 1978, n.16, 4 settembre 1979, n.63, 28 gennaio 1980, n.14 e 3 novembre 1982, n.29;
- g) l'art.10 della legge regionale 29 giugno 1979, n.38 "Intervento regionale per lo sviluppo e il potenziamento della meccanizzazione in agricoltura";



- h) l'art. 11 della legge regionale 17 luglio 1981, n.41 "Utilizzazione di terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate in attuazione della legge nazionale n.440 del 4 agosto 1978";
- i) gli artt.18 e 21 della legge regionale 31 agosto 1981, n.54 "Programmi regionali di sviluppo agricolo e forestale ai sensi della legge 27 dicembre 1977, n.984. Organizzazione e snellimento delle procedure";
- l) gli artt. 1 e 5, comma 2, della legge regionale 3 novembre 1982, n.29 "Indennità compensativa - Modifiche alle leggi regionali n.15 del 3 marzo 1978 e n.14 del 28 gennaio 1980. Delega delle funzioni alle Comunità montane";
- m) la legge regionale 25 giugno 1983, n.13 "Norme per l'ulteriore finanziamento dei programmi delle Comunità montane e la valorizzazione delle zone montane";
- n) l'art. 9 della legge regionale 8 giugno 1985, n.60 "Delega ai Comuni e alla Comunità montana del Sub Appennino Dauno meridionale degli interventi previsti dall'art.18 della legge 14 maggio 1981, n.219", così come integrato dall'art.2 della legge regionale 10 dicembre 1986, n. 36.

2. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le altre disposizioni con essa incompatibili.

Gaetano

CARROZZO

Gaetano Carozzo

Sabino

COLANGELO

Sabino Colangelo

Pietro

TATEO

P. Tateo

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla II Commissione
Consiliare il 22.5.86